

DICHIARAZIONI DEI REDDITI - VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E CONTROLLI IN VISTA DELLE SCADENZE

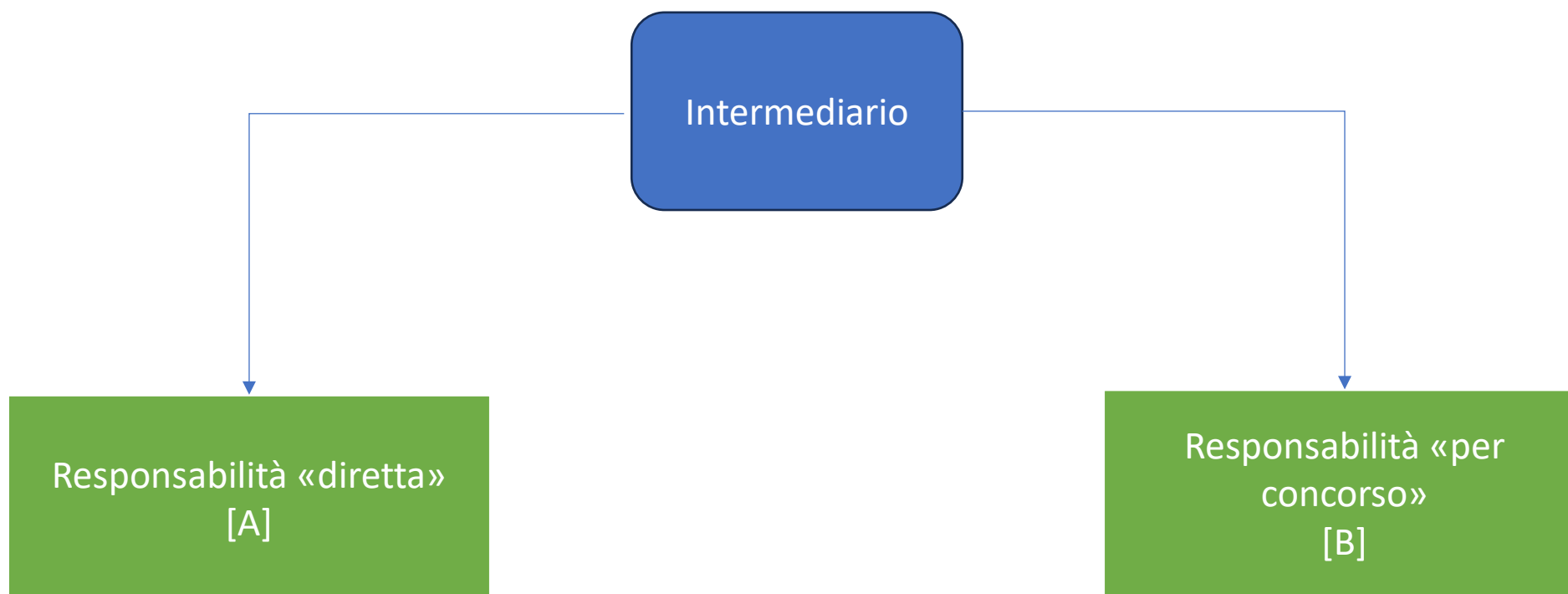
VISTO DI CONFORMITA' PER LE DICHIARAZIONI
FISCALI. RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO ALLA
LUCE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MASSIMILIANO SIRONI

13 luglio 2026

Responsabilità (amministrativa) intermediario

La responsabilità dell'intermediario



[A] - La responsabilità «diretta»

«Gli intermediari indicati nell'art.3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, **sono obbligati a trasmettere**, all'Agenzia delle entrate **per via telematica**, **sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante stesso** e per le quali **hanno assunto l'impegno alla presentazione in via telematica**» [istruzioni generali alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi SP –SC-ENC]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Principio generale: la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante invio telematico per il tramite dei soggetti abilitati (intermediari), i quali rilasciano al contribuente un «impegno alla trasmissione» [vds. art. 8 d.P.R. n. 322/1998 e slides precedenti]

Questa regola trova applicazione anche in caso di «errori bloccanti» (vds. anche Cass. n. 675 del 16.01.2015 e n. 18693 del 13.07.2018):

«In materia questa Corte (v. Cass. n. 675 del 16.1.2015; id. n. 18693 del 13.7.2018;) ha già avuto modo di statuire che *«in tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 32 del 1988 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati "errori bloccanti" nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio»* [Cass. n. 15751 del 23.07.2020]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Ma ancora...

- È «[...] onere della professionista incaricata della trasmissione telematica fornire la prova del conferimento dell'[...] incarico da parte dei clienti, *facendo fede sino a prova contraria il dato inserito nel modello trasmesso*» [Cass. n. 15751 del 23.07.2020]
- Importanza della data di impegno alla trasmissione [vds. slides successive]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Data di accettazione e data di invio:

- Le dichiarazioni può essere utilmente consegnata all'Ia entro il termine previsto per la trasmissione telematica;
- «L'intermediario, dovendo rispettare la predetta data, *puo' accettare o rifiutare l'incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente*, mentre è obbligato a trasmettere le dichiarazioni da lui stesso predisposte nonché quelle per le quali ha accettato l'incarico della trasmissione» [vds. circ. AdE n. 48 del 22.05.2001 e n. 55 del 14.06.2001]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Inoltre, per le dichiarazioni trasmesse oltre il termine previsto di scadenza – attenzione al richiamo di co. 7-ter art. 3 D.P.R. n. 322/1998:

«Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6»

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Art. 7-bis D.lgs. n. 241/1997:

«In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00»

- Sono sanzioni «proprie» dell'intermediario
- Hanno natura tributaria [vds. anche Cass. n. 23123 del 11.10.2013 e n. 2597 del 09.02.2016]
- I provvedimenti di irrogazione sanzioni ex art. 7-bis, sono trasmessi agli Ordini professionali per gli aspetti di carattere disciplinare [art. 39 co. 2 D.lgs. n. 471/1997]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Art. 7-bis D.lgs. n. 241/1997:

«In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00»

- Sono sanzioni «proprie» dell'intermediario
- Hanno natura tributaria [vds. anche Cass. n. 23123 del 11.10.2013 e n. 2597 del 09.02.2016]
- I provvedimenti di irrogazione sanzioni ex art. 7-bis, sono trasmessi agli Ordini professionali per gli aspetti di carattere disciplinare [art. 39 co. 2 D.lgs. n. 471/1997]

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Natura tributaria della violazione:

- Applicabilità cumulo giuridico e continuazione ? (in teoria sì, ma AdE ha espresso orientamento contrario)
- Applicabilità art. 7 co. 4-bis D.lgs. n. 472/1997 (presentazione dichiarazione entro 30 gg. dal termine → riduzione della sanzione a 1/3)
- Ravvedimento operoso applicabile

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Natura tributaria della violazione:

- Applicabilità cumulo giuridico e continuazione ? (in teoria sì, ma AdE ha espresso orientamento contrario)
- Applicabilità art. 7 co. 4-bis D.lgs. n. 472/1997 (presentazione dichiarazione entro 30 gg. dal termine → riduzione della sanzione a 1/3)
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472/1997) applicabile

[A] – Responsabilità diretta Ia – Omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Sul ravvedimento operoso:

- Entro 30 gg. dalla scadenza = sanzione –base ridotta di 1/3 in applicazione dell'art. 7 co. 4-bis D.lgs. n. 472/1997). Dunque: Euro 516 x 1/3 = Euro 172 x 1/10 (art. 13 co. 1 lett. c D.lgs. n. 472/1997) = Euro 17,20
- Da 31 gg. a 90 gg. = sanzione – base Euro 516 x 1/10 (art. 13 co. 1 lett. c D.lgs. n. 472/1997) = Euro 51,60
- Dal 91^a gg = Euro 516. Ravvedimento non possibile

[A] - Il soggetto che ha predisposto la dichiarazione

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO

Riservato all'incaricato

- Codice **1** = dichiarazione predisposta dal contribuente
- Codice **2** = dichiarazione predisposta da chi effettua l'invio

[A] – Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

1. Rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico a trasmettere, **l'impegno a presentare** per via telematica all'AdE, **precisando se la dichiarazione è già stata compilata o verrà compilata da intermediario**. [forma libera, con impegno, datato e sottoscritto | possibilità di «impegno cumulativo»]
2. Rilasciare al dichiarante (entro **30 gg.** dal termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione) , **l'originale della dichiarazione** trasmessa e redatta su modello conforme, **unitamente a copia della comunicazione dell'AdE** che ne attesta l'avvenuto **ricevimento**
3. Conservare copia della dichiarazione trasmessa (anche su supporto informatico), per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per eventuale esibizione all'AF in sede di controllo

[A] – Le firme

- Firma del contribuente = Elemento essenziale sul modello conservato da Ia [vds. ris. AdE n. 298/2007 e n. 354/2008]. Su supporto informatico: firma digitale, qualificata o avanzata [vds. consulenza giuridica AdE n. 1/2023]
- Firma Intermediario abilitato = «assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie [vds. risp. int. n. 217/2022]

[A] – I rapporti tra intermediario e AdE

Intermediario abilitato → articolazione «esterna» dell'Agenzia delle Entrate



Verifiche e controlli → Ufficio Audit Agenzia delle Entrate

E' un tema attuale...vd. F. Poggiani – Italia Oggi del 19/06/2026

[A] – Le firme

- Firma del contribuente = Elemento essenziale sul modello conservato da Ia [vds. ris. AdE n. 298/2007 e n. 354/2008]. Su supporto informatico: firma digitale, qualificata o avanzata [vds. consulenza giuridica AdE n. 1/2023]
- Firma Intermediario abilitato = «assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie [vds. risp. int. n. 217/2022]

[A] – Revoca abilitazione

Art. 3 co. 4 d.P.R. n. 322/1998:

*«I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è **revocata** quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse **gravi o ripetute irregolarità**, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»*

[B] – Responsabilità «per concorso»

Art. 9 D. lgs. n. 472/1997:

«Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso»

[B] – I principi di diritto della Cass. n. (5635) – 5638 e 5639 del 12.03.2026

«In tema di **sanzioni amministrative tributarie**, il **concorso di persone, di cui all'art. 9 del DLgs. n. 472 del 1997**, è **configurabile** in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, **pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito**, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, *il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso*, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, **qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili**, l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la **diligenza** nell'adempimento valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex **art. 1176, comma 2, c.c.**».

[B] – L'interrogazione a risposta immediata n. 5-05272 Comm. VI Fin. Del 15.04.2026

«[...] Resta in ogni caso fermo, anche alla luce delle motivazioni rese dalla Suprema Corte di cassazione nelle ordinanze sopra richiamate, **che il controllo fiscale non può prescindere da un'analitica valutazione, in concreto, della eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili all'intermediario, anche in virtù di un rituale contratto di mandato sottoscritto con il cliente.** Nella suddetta logica appare difficile ipotizzare, anche a legislazione vigente, che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi possa comportare l'estensione, a carico del professionista, delle sanzioni applicabili nei confronti della società assistita.»

[B] – Cass. n. 11372 del 27.04.2026

«In conclusione, va sintetizzato in diritto il principio secondo **cui i soggetti terzi** (come nel caso in esame, **il commercialista**) sono sanzionabili **in via amministrativa** a **titolo di concorso** ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del DL n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone»

[B] – La necessità di una norma di interpretazione autentica?

- Soluzione prospettata dal documento AIDC LAB n. 2/2026
- Necessità di delimitare l'ambito applicativo del principio di diritto a talune fattispecie ben individuabili, evitando «un rischio generalizzato in capo al professionista che svolge la sua attività»
- Contemperando però anche l'esigenza di mantenere la disciplina del «concorso» del professionista, laddove si ravvisi un «concorso attivo» e consapevole del medesimo nel compimento di violazioni tributarie del contribuente
- Risultato: «tutelare i professionisti che svolgono la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e che, evidentemente, possono commettere errori anche derivanti dalla complessità della normativa e degli adempimenti ordinariamente richiesti»

[B] – La necessità di una norma di interpretazione autentica? | segue

Esempi:

- «non possano costituire, di per sé, ipotesi di concorso, a titolo esemplificativo, **la mera trasmissione telematica della dichiarazione** o di altri atti, comunicazioni o adempimenti fiscali ovvero **la predisposizione, elaborazione o compilazione della dichiarazione anche sulla base di dati o documenti forniti dal contribuente o da soggetti terzi**. In sostanza, la mera tenuta delle scritture contabili ovvero lo svolgimento di attività di assistenza o consulenza non sono di per sé rilevanti ai fini della configurazione del concorso»
- «**a contrario**, il concorso potrà essere invocato quando, **in modo specifico, provato e motivato** dagli organi di controllo, **si possa desumere l'esistenza di una condotta commissiva od omissiva specifica**, ulteriore rispetto alla mera esecuzione dell'incarico **nonché il contributo causale concreto di tale condotta alla partecipazione attiva**, alla realizzazione, all'occultamento o all'agevolazione della violazione tributaria commessa dal contribuente. **In questo contesto assumeranno rilievo elementi quali la consapevolezza del professionista rispetto agli elementi essenziali della violazione nonché il nesso causale tra gli elementi conoscitivi e la specifica violazione**»

[B] – La direttiva interna dell' AdE

- No automatismo tra attività di trasmissione delle dichiarazioni e responsabilità professionista (in concorso)
- Adeguata motivazione e verifica del contributo (del professionista) causale e consapevole all'illecito. Prova della sussistenza dei requisiti costitutivi dell'art. 9 D.lgs. n. 472/1997
- Il contributo causale può essere materiale e psicologico con una condotta che abbia permesso alla società di avere un vantaggio (o un profitto) derivante dall'illecito
- Irrilevanza della sussistenza di un mandato alla tenuta delle scritture contabili (approccio sostanziale)
- Figura del concorso eventuale... «ho solo dato un consiglio»
- Applicazione delle sanzioni al professionista in concorso adottando il principio di proporzionalità (valutazione ruolo e contributo)
- Condotte reiterate del professionista → esame di tutto il «parco clienti»

Fonte: Il Sole 24-Ore del 09.07.2026 – Articolo «Responsabilità dei professionisti senza automatismi per il Fisco» a cura di C. Bartelli e A. Galimberti

[B] – La direttiva interna dell' AdE

Due elementi da valorizzare:

- «in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 472/1997 è necessario sempre il dolo o quanto meno la colpa grave del professionista»
- «necessita poi l'elemento psicologico: ossia la coscienza e la volontà alla realizzazione del comportamento vietato dalla legge»

Tratto: Il Sole 24-Ore del 09.07.2026 – Articolo «Pacchetto di indicazioni per superare i dubbi della Cassazione» a cura di L. Ambrosi e A. Iorio

Responsabilità (amministrativa) per il visto di conformità «leggero»

Un punto di partenza per comprendere la responsabilità da visto?

Cass. n. 8845 del 08.04.2026

«in tema **di visto di conformità**, quello cd. leggero, di cui all'art. 35, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - **da distinguersi da quello cd. pesante**, di cui al comma 1, lett. a), della medesima disposizione - implicando, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DM Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista **della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta**, che è condizione per il rilascio del visto, **alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto**, comporta in capo al professionista, anche inadempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e **oggetto del visto, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso** *(nella specie, il commercialista della società contribuente è stato ritenuto coobbligato solidale con la stessa per il pagamento dell'accisa su oli minerali, ex art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1995, per aver rilasciato un visto di conformità risultato falso avendo attestato, sulla base di una verifica soltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, che nella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla società contribuente in compensazione per il pagamento dell'accisa, in realtà inesistente)*».

Un punto di partenza per comprendere la responsabilità da visto?

Cass. n. 8845 del 08.04.2026

«in tema **di visto di conformità**, quello cd. leggero, di cui all'art. 35, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - **da distinguersi da quello cd. pesante**, di cui al comma 1, lett. a), della medesima disposizione - implicando, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DM Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista **della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta**, che è condizione per il rilascio del visto, **alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto**, comporta in capo al professionista, anche inadempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e **oggetto del visto, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso** *(nella specie, il commercialista della società contribuente è stato ritenuto coobbligato solidale con la stessa per il pagamento dell'accisa su oli minerali, ex art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1995, per aver rilasciato un visto di conformità risultato falso avendo attestato, sulla base di una verifica soltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, che nella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla società contribuente in compensazione per il pagamento dell'accisa, in realtà inesistente)*».

La natura del controllo

La norma – art. 2 D.M. n. 164/1999:

«1. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto»**

Si veda anche art. 35 D.lgs. n. 241/1997

La natura del controllo

Prassi AdE (circolare Min. Fin. n. 134/1999):

- «Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:
 - garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
 - agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza»

La natura del controllo

Prassi (circolare Min. Fin. n. 134/1999):

«Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione, il rilascio del visto di conformità implica:
- il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i controlli che i CAF-imprese devono eseguire e la documentazione che i contribuenti devono esibire a tal fine con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del 16 aprile 1999 relativamente all'attività di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti per il modello 730/99»

La natura del controllo

Prassi (circolare AdE n. 57/2009):

«L'istituto del visto di conformità è stato introdotto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 490 del 1999.

Il visto costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all'amministrazione finanziaria. Le altre fattispecie di certificazioni ai fini fiscali, disciplinate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono l'asseverazione degli studi di settore e la certificazione tributaria (o "visto pesante"), che può essere rilasciato a contribuenti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda il visto di conformità, con l'apposizione del medesimo, viene attestata l'esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.

In proposito, si chiarisce che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità»

La natura del controllo

Prassi (circ. AdE n. 28/2014):

«I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli **articoli 36-bis e 36-ter** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e **sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.**

Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

In aggiunta ai menzionati riscontri e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, i controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta» [vds. anche circ. AdE n. 32/2014]

La natura del controllo

Prassi (circ. AdE n. 7/2015):

«La verifica non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale alla relativa documentazione nonché all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta»

Riferimenti

Massimiliano Sironi
Commissione fiscalità nazionale
massimiliano.sironi@studiosironi.it